

Bari, 28/11/2018

Ai

Sigg. Dirigenti Scolastici
Scuole di Ogni Ordine e Grado
Regione Puglia

COMUNICATO

**“ESERCITARE IL DIRITTO SINDACALE ANCHE ATTRAVERSO LE
ASSEMBLEE E’ UN DIRITTO COSTITUZIONALE RICONOSCIUTO A TUTTE
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
ALTRO E’ L’UTILIZZO DELLE PREROGATIVE SINDACALI ASSEGNATE
ESCLUSIVAMENTE AI SINDACATI RAPPRESENTATIVI
(5% - MEDIA ISCRITTI + VOTI RSU)”**

Giungono segnalazioni a questa Organizzazione Sindacale circa la possibilità per taluni Sindacati di indire e, di conseguenza, far fruire del diritto di assemblea ai lavoratori della scuola.

Convocare assemblee sindacali durante le lezioni induce a pensare che si possano sospendere le attività didattiche.

Non è possibile farlo se non per la partecipazione alle assemblee convocate **dai sindacati rappresentativi.**

Diversamente si configurerebbe come interruzione di pubblico servizio con tutte le relative conseguenze. Pertanto è inopportuno la concessione di locali per assemblee sindacali svolte in orario di servizio.

.A tal proposito si rammenta che il CCNQ 4/12/2017 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (2016-2018) – ART. 39 – COMMA 2, recita testualmente:

“Le organizzazioni sindacali che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, **sono presenti alle trattative nazionali**, in via eccezionale e limitatamente al triennio 2016-2018, hanno titolo ai diritti sindacali di cui agli artt. 4, 5 e 6 (4 - Diritto di assemblea – 5 - Diritto di affissione – 6 - Locali)”.

CGIL	firmato
CISL	firmato
UIL	firmato
CIDA	firmato

CGU-CISAL	non firmato
CONFEDIR-MIT	firmato
CONFISAL	firmato
COSMED	firmato
CSE	firmato
UGL	firmato
USAE	firmato
USB	firmato

ART. 3 DIRIGENTI SINDACALI

1. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono dirigenti sindacali: a) i componenti delle RSU; b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU; c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998; d) i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10 dell'ACQ 7 agosto 1998; e) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa; f) i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43 comma 2 del d.lgs. 165/2001, non collocati in distacco o aspettativa; g) i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa. 2. Le organizzazioni sindacali rappresentative comunicano tempestivamente all'amministrazione, per iscritto, i nominativi dei dirigenti sindacali di cui al comma 1, che siano dipendenti dell'amministrazione stessa. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.

ART. 4 DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. I dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione, fatte salve le norme di miglior favore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto o di area. 2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) o dalla RSU unitariamente intesa. 3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto all'ufficio del personale almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici. 4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio per la gestione del personale. 5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico. 6. Durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto o area.

ART. 5 DIRITTO DI AFFISSIONE

1. I soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) e la RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici.

ART. 6 LOCALI

1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.
2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti i soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dall'amministrazione nell'ambito della

Giovanni Verga
Segretario Generale UIL Scuola Puglia

“Da affiggere all'albo sindacale della Scuola ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20/05/1970”